

*Operazioni:
imponibili, non imponibili, fuori campo ed esenti*

Docente: Dott. Giulio Bartoli

14 febbraio 2024



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia



FONDAZIONE
UNISER
PISTOIA E.T.S.

RICERCA | INNOVAZIONE | ALTA FORMAZIONE



Fondazione
Caript

IVA

Imposta neutrale per i soggetti passivi di diritto

Per tutti i soggetti passivi di diritto, l'Iva è tendenzialmente neutra, nel senso che **non costituisce un elemento di costo**, ma una semplice partita di giro.

Risultato, quest'ultimo, che si ottiene con:

Obbligo di rivalsa e facoltà di detrazione



ESEMPIO PRATICO

Primo caso:

A (produttore)



100 + iva

B (commerciante)



200 + iva

C (consumatore)


Primo caso:

A (produttore)




100+iva

D (grossista)



150+iva

B (commerciante)




200+iva

C (consumatore)

IL VALORE AGGIUNTO IN ENTRAMBI I CASI E' 200, E L'IVA DOVUTA E' SEMPRE 40






OPERAZIONI IN REGIME IVA

Operazioni imponibili

Operazioni non imponibili

Operazioni esenti



OPERAZIONI ESCLUSE DAL REGIME IVA



L'importanza della normativa: il D.p.r. 633/1972

ART. 1 «Operazioni Imponibili»

L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato, nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate



L'art. 1 individua i requisiti delle operazioni imponibili su cui si applica l'imposta sul valore aggiunto

OGGETTIVO (cessione di beni/prestazione di servizi)

SOGGETTIVO (soggetto che svolge attività di impresa)

TERRITORIALE (territorio dello Stato)

Pertanto, l' IVA si applica:



sulle cessioni di beni (art. 2) e le prestazioni di servizi (art. 3)

PRES. OGGETTIVO

effettuate (art. 6) nel territorio dello Stato (art. 7)

PRES. TERRITORIALE

nell'esercizio di imprese (art. 4) o di arti e professioni (art. 5)

PRES. SOGGETTIVO

e sulle importazioni da chiunque effettuate



Cessione di beni

(art. 2, comma 1) CESSIONI DI BENI: *gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.*

Si deve pertanto trattare di una cessione di qualcosa contro un corrispettivo, cioè l'atto deve essere oneroso.

FOCUS : Quando si verifica il trasferimento di proprietà?

(art. 2, comma 2) CESSIONI ASSIMILATE

(art. 2, comma 3) CESSIONI ESCLUSE



Prestazioni di servizi

(art. 3, comma 1) PRESTAZIONE DI SERVIZI: *le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione agenzia, mediazione deposito, e in genere d obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.*

(art. 3, comma 2) PRESTAZIONI ASSIMILATE

Tutto ciò che non è prestazione di servizi e cessione di beni è fuori campo Iva, ovvero è escluso.



Esercizio di imprese, arti e professioni

(art. 4): *si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 cc, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 cc*

(art. 5): *si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo*



Effettuazione delle operazioni

(art. 6): *L'individuazione del «quando», cioè del momento in cui avviene l'operazione.*

Cessione di beni immobili: nel momento della stipula dell'atto traslativo

Cessione di beni mobili: nel momento della consegna o spedizione

Prestazioni di servizi: all'atto del pagamento del corrispettivo



Sinora abbiamo visto che qualora si presentino tutti e tre i presupposti (soggettivo, oggettivo e territoriale), le operazioni sono imponibili Iva.

Esistono, tuttavia, operazioni che pur rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, e dunque assoggettate ad obblighi formali, non sono gravate dal tributo, ma consentono la detrazione a monte.

OPERAZIONI NON IMPONIBILI

art. 8, 8-bis, 9, 38-quater, 71 e 72: cessioni all'esportazione (fuori dall'Unione Europea)

art. 41 D.L. 331/1993: cessioni intracomunitarie.



OPERAZIONI ESENTI DALL'IMPOSTA

art. 10: si tratta di operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'IVA (e quindi soggetto ad obblighi di fatturazione, registrazione, ecc) ma che non comportano né l'addebito dell'imposta, né diritto alla detrazione della corrispondente imposta sugli acquisti.

- Riscossione dei tributi, lotto e lotterie, corse e simili;
- Operazioni di assicurazione;
- Spese sanitarie;
- Cessioni di azienda;
- Cessioni di oro da investimento



OPERAZIONI ESCLUSE

Comportano comunque l'obbligo di fatturazione.

Operazioni escluse dalla base imponibile ex art. 15

- Interessi di mora e penalità
- Le anticipazioni in nome e per conto della controparte

OPERAZIONI FUORI CAMPO IVA

Non hanno alcun obbligo sostanziale o formale

Operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta (Fuori Campo)

Perché?

- O perché non riguardano cessioni o prestazioni di servizi;
- O sono tali perché così è stabilito dalla normativa;
- O per carenza assoluta del presupposto della territorialità.



ALIQUOTE VIGENTI

L'aliquota è la percentuale da applicare alla base imponibile al fine di giungere alla determinazione dell'IVA relativa.

Attualmente le aliquote vigenti sono:

22% aliquota ordinaria

4% aliquota ridotta (generi di prima necessità, panetteria, ...)

5% aliquota ridotta (prestazioni socio assistenziali rese da cooperative sociali, cessioni di erbe aromatiche, ...)

10% aliquota ridotta (prodotti alimentari, medicinali, integratori, prestazioni alberghiere, somministrazione, cessione di piatti pronti, ...)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE !!!

Dott. Giulio Bartoli



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia



FONDAZIONE
UNISER
PISTOIA E.T.S.

RICERCA | INNOVAZIONE | ALTA FORMAZIONE



Fondazione
Caript